

Serie Ordinaria n. 49 - Martedì 01 dicembre 2015

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 20 novembre 2015 - n. X/4364**Istituzione del monumento naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno» - (art. 24, l.r. 86/1983)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Titolo II, Capo III, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le norme per l'istituzione e la gestione dei monumenti naturali;

Richiamato in particolare, l'art. 24 comma 1 della citata l.r. 86/1983, che stabilisce il regime e le procedure per l'individuazione dei Monumenti naturali;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Regionale del 1 aprile 2015 n. X/3355 - Proposta di istituzione del monumento naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno» nei comuni di Malnate (VA) e Cagno (CO);

Visto che a seguito della pubblicazione della DGR n. 3355/2015 sul BURL n. 14 serie ordinaria di venerdì 3 aprile 2015, e sugli albi pretori del Comune di Rodero (CO), Provincia di Como, Comune di Bizzarone (CO), Valmorea (CO), Cagno (CO), Provincia di Varese, Comune di Malnate (VA), prevista ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 86/83, non sono state presentate osservazioni, così come dichiarato dalle rispettive note degli Enti e dalla documentazione agli atti;

Valutate positivamente le esigenze di conservazione dell'area in questione e tenuto conto delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, anche al fine di promuovere la fruizione a scopo didattico e scientifico culturale del Monumento Naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno»;

Ritenuto pertanto che non sussistono impedimenti alla istituzione del Monumento Naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno», come stabilito dall'art. 1, comma d) e dall'art. 24 della legge 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 86/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, il Monumento naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno», nei comuni di Malnate (VA) e Cagno (CO), così come individuato dalla planimetria in scala 1:2.000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che nell'area del Monumento Naturale è fatto divieto di:

- a) realizzare nuovi edifici, se non funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
- b) costruire recinzioni o barriere, se non funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
- c) costruire strade, sentieri, viabilità secondaria ed infrastrutture in genere, fatte salve le opere di pubblica utilità funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
- d) esercitare attività che comportino modifiche parziali o sostanziali della morfologia delle cave in essere oppure alla morfologia del terreno dell'area circostante, fatte salve opere necessarie alla messa in sicurezza e alla fruizione dell'area e alla valorizzazione delle stesse;
- e) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio, il bivacco, in assenza di autorizzazione dell'Ente gestore;
- f) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo e di carattere scientifico (ricerca), che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente e incompatibili con le finalità del Monumento naturale;
- g) effettuare il taglio o l'asportazione della vegetazione arbustiva, senza avere dato preventiva comunicazione e ottenuto nulla osta dall'Ente gestore;
- h) transitare all'interno dell'area del Monumento naturale con tutti i veicoli a motore (classificati ai sensi dell'art. 47, comma 1, del C.d.S.), con esclusione di quelli appartenenti ai servizi pubblici e di soccorso, alle forze di Polizia, nonché dei mezzi agricoli, dei mezzi privati utilizzati dai proprietari per la conduzione dei fondi e delle attività silvi-

culturali autorizzate, nonché per le altre attività di volta in volta autorizzate dall'Ente gestore;

- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata e costituire ammassi, depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;

I divieti contenuti nei punti precedenti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati;

3. di affidare la gestione del Monumento all'Ente Gestore del Parco locale d'interesse sovracomunale della «Valle del Lanza»;

4. di disporre che l'ente gestore provveda:

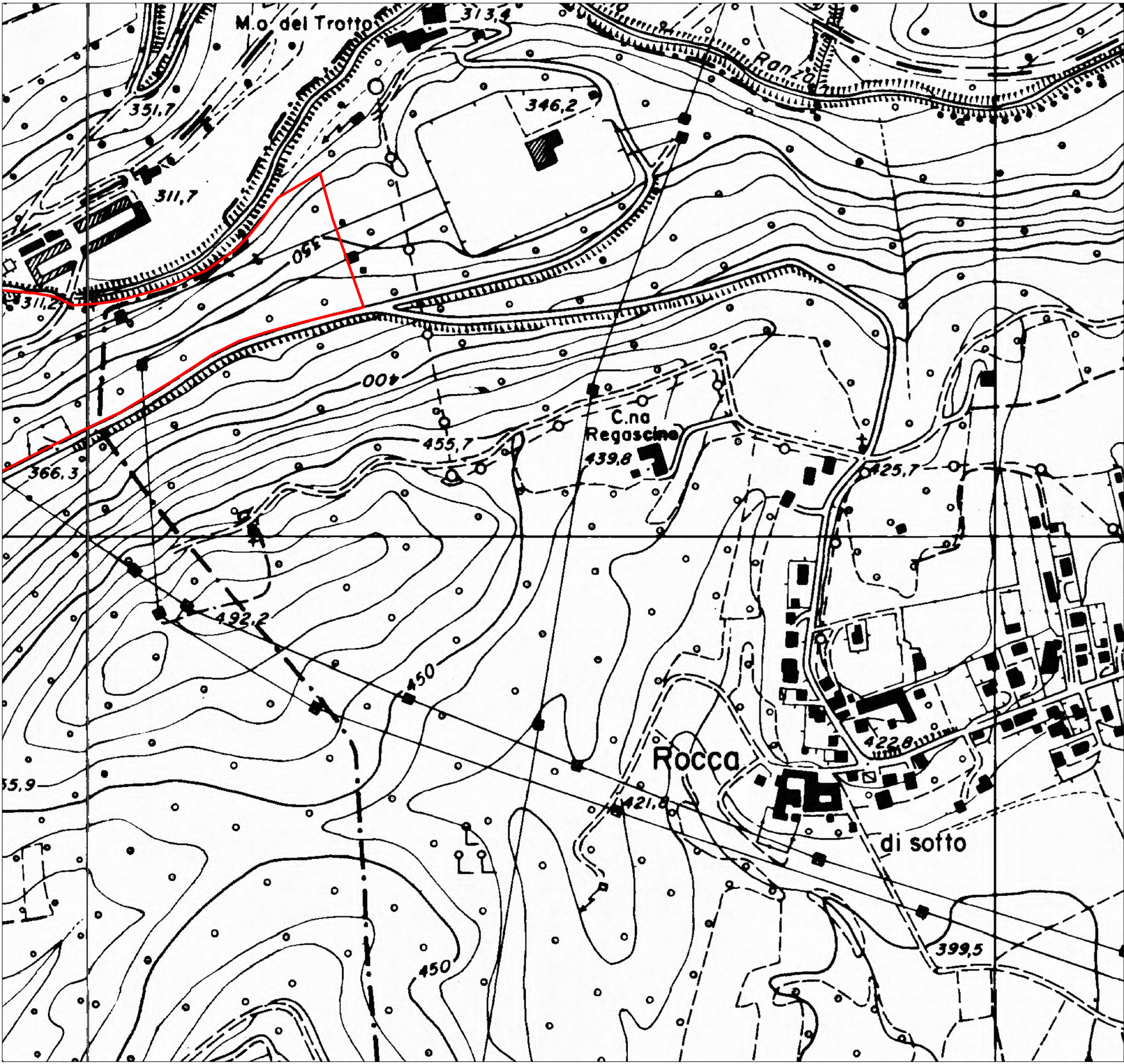
- all'apposizione di tabelle segnaletiche;
- alle opere necessarie alla conservazione, valorizzazione, ripristino e fruizione didattica del monumento naturale con risorse proprie o altri finanziamenti, nonché con i contributi assegnati dalla Regione Lombardia in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86;

5. di trasmettere la presente deliberazione all'Ente gestore del Parco locale d'interesse sovracomunale della «Valle del Lanza»;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —



COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE



Regione Lombardia



Comune di Cagno
Provincia di Como

 Perimetro Monumento Naturale

ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE
SISTEMA NATURALISTICO DELLE CAVE DI MOLERA DI
MALNATE (VA) E CAGNO (CO)" – (ART. 24, L.R. 86/1983)

allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. del

scala 1:2000

pubblicato sul burl n. serie del

- Nell'area del Monumento naturale è fatto divieto di:
- Realizzare nuovi edifici, se non funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
 - Costruire recinzioni o barriere, se non funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
 - Costruire strade, sentieri, viabilità secondaria ed infrastrutture in genere, fatte salve le opere di pubblica utilità funzionali alla fruizione del Monumento naturale;
 - Esercitare attività che comportino modifiche parziali o sostanziali della morfologia delle cave in essere oppure alla morfologia del terreno dell'area circostante, fatte salve opere necessarie alla messa in sicurezza e alla fruizione dell'area e alla valorizzazione delle stesse;
 - Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio, il bivacco, in assenza di autorizzazione dell'Ente gestore;
 - Esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo e di carattere scientifico (ricerca), che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente e incompatibili con le finalità del Monumento naturale;
 - Effettuare il taglio o l'asportazione della vegetazione arbustiva, senza avere dato preventiva comunicazione e ottenuto il nulla osta all'Ente Gestore;
 - Transitare all'interno dell'area del Monumento naturale con tutti i veicoli a motore (classificati ai sensi dell'art. 47, comma 1, del C.d.S.), con esclusione di quelli appartenenti ai servizi pubblici e di soccorso, alle forze di Polizia, nonché dei mezzi agricoli, dei mezzi privati utilizzati dai proprietari per la conduzione dei fondi e delle attività silvicolture, nonché per le altre attività di volta in volta autorizzate dall'Ente Gestore;
 - Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata e costituire ammassi, depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;